



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 6 – REGIONE PUGLIA

Comune Capofila di Grottaglie (Ta)

Comune di Carosino, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Pulsano, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di San Marzano di San Giuseppe, ASL TA - Distretto Socio-Sanitario n. 6

CAPITOLATO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELLA TIPOLOGIA DEGLI ASILI NIDO E DEI CENTRI LUDICI (DI CUI AGLI ARTT. 53 E 90 DEL R.R. N. 4/2007 E S.M.I.)

Art. 1 - Servizi educativi di Ambito

L'Ambito di Grottaglie, in riferimento alle attività previste nel Piano di Intervento Servizi di Cura per l'Infanzia 1^a Riparto, di seguito PAC, intende attivare un sistema di servizi educativi in favore della prima infanzia a rilevanza territoriale, rivolto ai bambini residenti in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Gli interventi ammessi a finanziamento prevedono il potenziamento del servizio di Asilo nido a titolarità pubblica esistente sul territorio dell'Ambito e l'attivazione di servizi integrativi a questo annessi, denominati Centri Ludici.

Ai sensi dell'art. 53 del Regolamento della Regione Puglia n. 4 del 18.1.2007 e s.m.i., l'**Asilo nido** o nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari..

Per **Centro ludico per la prima infanzia** deve intendersi, ai sensi dell'art. 90 dello stesso R.R. n. 4/2007, un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. Concorre inoltre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco. Si tratta di una tipologia di servizio più snello rispetto ai servizi di asilo nido perché a differenza dell'asilo nido prevede:

- una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore;
- non è prevista la somministrazione di pasti;
- non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.

Entrambi i servizi garantiscono il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici.

Art. 2 - Oggetto della procedura di gara

Oggetto della presente procedura è l'organizzazione e la gestione, in favore di soggetto qualificato operante nel settore, dei servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia, quali:

- Asilo nido d'ambito presso le sedi di proprietà pubblica dei Comuni di Grottaglie e Pulsano;
- Centri ludici d'ambito presso le sedi di proprietà pubblica dei Comuni di Grottaglie e Pulsano.

Il **servizio di Asilo nido**, da espletarsi nel rispetto del citato art. 53, dovrà assicurare le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) **sostegno alle famiglie**, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;

- b) **cura dei bambini** che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c) **stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini**, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludicoespressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.

Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.

Il servizio di Centro ludico di prima infanzia, da espletarsi nel rispetto del citato art. 90, dovrà assicurare le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- **sostegno alle famiglie**, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- **cura dei bambini** che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (inferiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- **formazione e socializzazione dei bambini**, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludicoespressive, le attività ricreative di grandi gruppi.

Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.

Il Servizio di asilo nido dovrà essere erogato in due diverse strutture di proprietà comunale e per un numero stimato di utenti pari a n. 60 (sessanta), come di seguito indicato:

- **Asilo nido comunale da attivarsi nella struttura sita in Grottaglie, alla via della Costituzione n. 9**
Detto servizio, per un **numero previsto di 20 posti/bambino**, dovrà essere assicurato su n. **12 (dodici) mesi**, per un numero di giorni lavorativi (escluse le festività) pari a **n. 288 giorni**, per **6 giorni settimanali e 8 h/die**, con flessibilità di accesso dalle h 4,00 alle 16,00, con inizio presumibile 01/07/2015 e termine 30/06/2016.
- **Asilo nido comunale presso la struttura Coccinelle, già funzionante, con sede in Pulsano, alla via Mazzini**
Detto servizio, per un **numero previsto di 40 posti/bambino**, dovrà essere assicurato su n. **12 (dodici) mesi**, per un numero di giorni lavorativi (escluse le festività) pari a n. **288 giorni**, per **6 giorni settimanali e 8 h/die**, con flessibilità di accesso dalle h 4,00 alle 16,00, con inizio presumibile 01/07/2015 e termine 30/06/2016.

I Servizi integrativi, da attivarsi con il presente affidamento, dovranno essere erogati in due diverse sedi di proprietà comunale e per un numero stimato di utenti pari a n. 40 (quaranta), come di seguito indicato:

- **Centro ludico annesso all'asilo nido comunale**, da attivarsi con il presente affidamento, con sede in Grottaglie (Ta) alla via della Costituzione n. 9, per **n. 20 (venti) posti/bambino**, per una durata pari a **n. 10 (dieci) mesi**, ovvero **n. 240 giorni** lavorativi, per **6 giorni a settimana e 3h/die**, in linea di massima dalle h 16,00 alle 19,00 a partire dal 01/09/2015 al 30/06/2016;
- **Centro ludico annesso all'asilo nido Coccinelle**, con sede in Pulsano (Ta) alla via Mazzini, per **n. 20 posti/bambino** per una durata pari a n. 10 (dieci) mesi, ovvero **n. 240 giorni** lavorativi, per **6 giorni a settimana e 3h/die**, in linea di massima dalle h 16,00 alle 19,00, a partire dal 01/09/2015 al 30/06/2016.

Il presente affidamento prevede, inoltre, il servizio di ristorazione per il solo servizio di Asilo nido di Grottaglie, secondo le condizioni e i termini di cui ai successivi artt. 17 e segg., mentre per quello di Pulsano, non provvisto di centro cottura, il servizio di ristorazione verrà effettuato mediante catering, avvalendosi della ditta aggiudicataria del servizio di refezione presso le scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio, con la quale la stazione appaltante stipulerà apposito contratto che esula dal presente appalto.

Art. 3 - Importo a base di gara e durata

L'importo stimato dell'appalto posto a base d'asta è calcolato in relazione alla diversa tipologia di servizio, nei termini di seguito indicati:

Servizio di asilo nido

- Asilo nido comunale da attivarsi presso la struttura sita a Grottaglie in via della Costituzione n. 9
Detto servizio, per un numero previsto di 20 posti/bambino, dovrà essere assicurato su n. 12 (dodici) mesi, per un numero di giorni lavorativi (escluse le festività) pari a n. 288 giorni, per 6 giorni settimanali e 8 h/die, con inizio presumibile 01/07/2015 e termine 30/06/2016.
Ne rinviene un importo stimato dell'appalto, comprensivo del servizio di ristorazione, pari ad € 142.352,75 oltre iva al 4% (per un totale di € 148.046,86), a valere sui fondi Pac
- Asilo nido Coccinelle, con sede a Pulsano
Detto servizio, per un numero previsto di 40 posti/bambino, dovrà essere assicurato su n. 12 (dodici) mesi, per un numero di giorni lavorativi (escluse le festività) pari a n. 288 giorni, per 6 giorni settimanali e 8 h/die, con inizio presumibile 01/07/2015 e termine 30/06/2016.
Ne deriva un importo stimato dell'appalto pari ad € 314.287,75 oltre iva al 4% (per un totale di € 326.859,26), di cui € 75.633,29 oltre iva a valere su fondi d'Ambito ed € 238.654,46 oltre iva a valere su fondi Pac.

Pertanto, l'importo stimato dell'appalto per il servizio di asilo nido ammonta a complessivi € 456.640,50 esclusa Iva al 4% per un monte orario di prestazioni professionale pari a complessive 28.760 ore.

Servizi integrativi

- Un centro ludico, per un totale di n. 20 utenti presso la struttura dell'asilo nido comunale di Grottaglie, da attivarsi con il presente affidamento, per una durata pari a n. 10 (dieci) mesi, ovvero 240 giorni lavorativi, per 6 giorni a settimana e 3h/die, a partire dal 01/09/2015 al 30/06/2016.
Ne rinviene una spesa stimata di € 53.724,03 esclusa iva al 4% (per un totale di € 55.872,99) a valere su fondi Pac.
- Un centro ludico, per un numero di utenti pari a 20, presso la struttura pubblica di Pulsano (Coccinelle), per una durata di n. 10 (dieci) mesi, ovvero 240 giorni lavorativi, per 6 giorni a settimana e 3h/die, a partire dal 01/09/2015 al 30/06/2016.
Ne deriva un importo stimato dell'appalto pari a di €. 77.614,43, esclusa iva al 4% (per un totale di € 80.719,00), a valere su fondi Pac.

Pertanto, l'importo stimato dell'appalto per i servizi integrativi è pari a complessivi € 131.338,46 oltre Iva al 4% per un monte orario di prestazioni professionale pari a complessive 6.830 ore.

In merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si ritiene che i servizi non presentino rischi da interferenze, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00.

Alla luce di quanto sopra, il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 587.978,96 (cinquecentottantasettemilanovecentosettantotto/96 esclusa iva al 4%, di cui € 504.276,46 (cinquecentoquattromiladuecentosettantasei/46) a valere sui fondi di finanziamento Pac ed € 83.702,50 (ottantatremilasettecentodieci/51) su fondi di finanziamento dell'Ambito. In virtù, tuttavia, della facoltà della stazione appaltante di procedere al rinnovo, come previsto nel punto successivo, il valore complessivo dell'appalto **deve intendersi pari ad € 1.175.958 oltre iva.**

Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l'Ente Appaltante, il quale si riserva la facoltà di effettuare variazioni, in diminuzione od in aumento nel limite del 20%, sulla base del numero dei reali iscritti e frequentanti che possono determinarsi durante la gestione senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione o chiedere indennità o rimborso a causa dell'eventuale riduzione del compenso. Ugualmente, la presente selezione non vincola l'Ente Appaltante alla stipula del contratto in caso di mancanza di utenza.

La durata dell'appalto avrà decorrenza **per gli asili nido dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016**, compreso agosto, ovvero dalla data effettiva di avvio per complessivi 288 giorni e comunque avrà termine non oltre la data di scadenza naturale dell'appalto fissata al 30/06/2016.

Per i centri ludici l'appalto avrà decorrenza dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2016, ovvero dalla data effettiva di avvio del servizio per complessivi 240 giorni e comunque avrà termine non oltre la data di scadenza naturale dell'appalto fissata al 30/06/2016.

Nelle more di procedere alla sottoscrizione del contratto, subordinata alla decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti, l'impresa aggiudicataria, su esplicita richiesta della stazione appaltante, si obbliga ad assicurare il servizio di asilo nido, alle condizioni e termini prodotte in sede di gara, sin dal mese di luglio per il quale il rapporto verrà formalizzato con apposito atto.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta comunque denominati, in caso di avvio

posticipato del servizio, o di non avvio di uno o di tutti i servizi per mancanza di utenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, di procedere al rinnovo del contratto per una durata pari a quella del presente appalto e per un importo presunto pari a quello del presente appalto, qualora all'Ambito venissero assegnate, anche nella prossima annualità, risorse nazionali e regionali (PAC, FNA, FGSA, ..) destinate a dare continuità ai servizi di che trattasi. Pertanto, l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo di tale opzione, deve intendersi pari ad € 1.175.958 oltre iva.

Di tale eventualità si è tenuto conto per la determinazione della soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs.163/2006.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, nel limite del 20%, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione o chiedere indennità o rimborso a causa dell'eventuale riduzione del compenso.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi per l'intera durata dell'appalto, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di quanto necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione, il personale esperto impiegato e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compreso l'eventuale utile di impresa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il valore dell'affidamento in gestione costituisce il riferimento per la determinazione delle componenti economiche individuate come base d'asta per l'offerta economica da produrre in relazione alla presente procedura di selezione.

L'affidamento comprende le attività connesse al funzionamento ottimale dei servizi oggetto della presente procedura selettiva sia per quanto concerne i servizi educativi di asilo nido e sia per quanto attiene i servizi integrativi mediante i centri ludici. Il complesso delle attività dei servizi (principali, secondarie) deve configurarsi con prestazioni gestionali, organizzative funzionali sia all'interno del servizio sia in relazione all'esterno sociale .

Art. 4 - Monte ore servizi

Le prestazioni assunte a base di gara sono quantificabili in un monte ore presunto pari a n. 28.760 per il servizio di Asilo nido e a n. 6.830 per i Centri ludici, per **un totale di prestazioni professionali pari a n. 35.590 ore** come di seguito riportato.

Si riporta di seguito il monte orario per ogni figura professionale, così come approvato nel piano di intervento Infanzia I Riparto (PAC). Eventuali differenze che emergono nel raffronto dei quadri numerici che riportano il numero di ore per ogni singolo servizio da attivare nelle diverse strutture potranno essere rimodulante in fase di esecuzione dell'appalto, in relazione alle esigenze dell'utenza, fermo restando il rispetto del monte orario complessivo per ogni singola figura professionale.

SERVIZIO DI ASILO NIDO

Asilo nido Grottaglie - Monte ore specifico per prestazioni riferito a n. 20 bambini, per 8 h/die, per 6 giorni a settimana, per n. 288 gg. Lavorativi:

coordinamento pedagogico - 12h	
prestazioni educative - 4.608 h	
prestazioni educative/bambino disabile - 384 h	
servizi ausiliari/generali - 4.279 h	
1 cuoco – 761h	
	ore 10.044

Asilo nido Pulsano - Monte ore specifico per prestazioni riferito a n. 40 bambini, per 8 h/die, per 6 giorni a settimana, per n. 288 gg. Lavorativi:

coordinamento pedagogico – 1.052 h prestazioni educative - 13.716 h servizi ausiliari/ generali – 3.948 h	ore 18.716
---	------------

SERVIZIO DI CENTRI LUDICI

Centro ludico Grottaglie - Monte ore specifico per prestazioni riferito a n. 20 bambini, per 3h/die, per 6 giorni a settimana, per 10 mesi, per n. 240 giorni lavorativi:

coordinamento pedagogico - 154 h prestazioni educative – 1.800 h servizi ausiliari/ generali – 720 h	ore 2.674
--	-----------

Centro Ludico Pulsano - Monte ore specifico per prestazioni riferito a n. 20 bambini, per 3h/die, per 6 giorni a settimana, per 10 mesi, per n. 240 giorni lavorativi

coordinamento pedagogico - 104 h Prestazioni educative – 3.117 h Servizi ausiliari/ generali – 935 h	ore 4.156
--	-----------

Art. 5 - Indicazioni generali sui servizi oggetto di gara

La finalità dell'asilo nido, che deve sostanziare ogni fase della gestione del servizio da parte dell'aggiudicatario, è quella di porsi come servizio educativo di interesse pubblico volto a favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale del bambino nei primi tre anni di vita.

Il servizio di Asilo Nido è suddiviso, ai sensi dell' art. 53 R.R. n. 4/2007, in tre sezioni:

- Sezione Lattanti, comprendente bambini in fascia di età 3/12mesi;
- Sezione semidivezzi per i bambini compresi in età tra i 13 e i 24 mesi;
- Sezione Divezzi per i bambini compresi tra i 25 e i 36 mesi

Il rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di bambini iscritti.

La struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

Il personale richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico per la prima infanzia è il seguente:

- **educatori:** in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 13 e i 24 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 25 e i 36 mesi in strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;
- **personale addetto ai servizi generali:** quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale – ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti;
- **personale dedicato per la cucina,** se i pasti vengono preparati all'interno della struttura.

Il Centro Ludico per la prima infanzia, eroga, ai sensi dell'art. 90 R.R. n. 4/2007, servizi educativi e sociali per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi e concorre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco.

Il rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di bambini iscritti.

Il personale richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico per la prima infanzia è il seguente:

- **educatori** (tra cui è compreso il coordinatore pedagogico): in misura minima di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 24 mesi; di 1 educatore ogni 15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture, anche aggregate a scuole per l'infanzia, che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;

- **personale addetto ai servizi generali:** quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale – ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti.

Per **entrambe le tipologie di servizio**, in presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve essere di 1/1.

La struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto disposto all'art. 46.

Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.

Il complesso delle attività oggetto dell'affidamento si distingue in:

- attività principali, quali tipiche ed essenziali del servizio di asilo nido:

- cura ed assistenza utenti;
- progettazione educativa;
- servizi di igiene;
- inserimenti a mezzo graduatoria d'ambito;
- servizio mensa o mediante catering, a seconda della presenza del centro cottura all'interno della struttura dell'asilo, e se richiesto dall'utenza;

- attività principali, quali tipiche ed essenziali del centro ludico per la prima infanzia:

- cura ed assistenza utenti;
- servizi di igiene;
- progetto educativo;
- sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura e nelle scelte educative;
- cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

- attività secondarie, funzionali e strumentali a quelli principali per i servizi di asilo nido e centro ludico

- pulizia dei locali e dell'area esterna con propri materiali ed attrezzature;
- fornitura materiale di consumo igienico-sanitario e per l'igiene personale dei bambini, compresi i pannolini;
- manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere la struttura in perfetto stato d'uso;
- realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati (in via esemplificativa tinteggiatura pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, ecc.);
- fornitura, sostituzione e integrazione del materiale didattico e ludico necessario per l'effettuazione del servizio;
- assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;
- spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano e ogni altra utenza necessaria all'efficiente ed efficace funzionamento del servizio;
- tagli dell'erba, potatura alberi e sgombero dei relativi resti;
- pronta riparazione dei beni danneggiati a seguito di condotte negligenti e/o imprudenti;
- manutenzione straordinaria ed ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi ed ogni altro materiale presente in perfetto stato d'uso.

Si precisa che l'asilo nido e il centro ludico sono ospitati presso la stessa struttura regolarmente autorizzata.

Art. 6 – Prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente capitolato, da svolgersi con le figure professionali indicate nel precedente articolo e nel rispetto del rapporto ivi prescritto, consistono nel:

COORDINAMENTO, con le funzioni di

- supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati;

- promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione;
- collaborare alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi

EDUCATIVE

- dirette ai bambini frequentanti il nido, al fine di rispondere correttamente ai loro complessi bisogni affettivi, fisici, cognitivi, motori e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione all'ambiente e la scelta delle proposte educative in esso contenute, adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- dirette alla famiglia, per fornire le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa.

Tutte le prestazioni educative debbono essere attuate nel rispetto di tutte le disposizioni contenute:

- nella certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
- nel progetto psico-pedagogico
- nelle disposizioni di legge in materia

ADDETTI AI SERVIZI

Il personale addetto ai servizi deve garantire le prestazioni di:

- assistenza
- guardaroba e lavanderia
- pulizia e sanificazione necessarie a mantenere i locali nelle idonee condizioni igienico-sanitarie.

Art. 7 – Tipologia, Organico e Dotazioni del Personale

Per l'attuazione delle prestazioni si richiede personale fisso e sostituto di età non inferiore a 18 anni.

Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- laurea nella "classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi".

Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- c) diploma di maturità magistrale;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
- e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
- f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia.

Gli addetti ai servizi ausiliari devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo.

Presso la sede delle strutture dove sono impegnate le risorse umane devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalla vigente legislazione, mentre le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti, ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, devono essere consegnate all'Ufficio di Piano di Grottaglie prima dell'attivazione del servizio.

Il rapporto educatore-bambino è definito secondo i parametri previsti dalla normativa regionale vigente, riportati nell'art. 5, tenendo conto del numero dei bambini iscritti.

Le dotazioni e gli orari di servizio del personale esecutore tengono conto di tutti gli elementi di cui al comma precedente, nonché delle caratteristiche della struttura.

Il personale educativo, nell'ambito di ogni anno educativo, è tenuto ad effettuare, oltre l'orario di servizio, ulteriori ore di aggiornamento finalizzate alla programmazione delle attività didattiche ed all'organizzazione e realizzazione di incontri con le famiglie.

La ditta dovrà altresì avvalersi, a propria cura e spese, di un educatore esperto che sovrintenda al coordinamento generale del servizio.

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del vestiario idoneo alla mansione svolta, così come prevista dalla vigente normativa in particolare per gli addetti alla distribuzione dei pasti.

La ditta dovrà utilizzare il personale in maniera stabile e continuativa e secondo le esigenze di servizio.

La ditta affidataria dovrà trasmettere all'Ufficio di Piano, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale in servizio e la documentazione attestante i requisiti professionali richiesti, nonché l'elenco delle unità lavorative che verranno utilizzate per le sostituzioni del personale assente per qualsiasi causa. In caso di impiego delle unità di sostituzione, la Ditta è tenuta altresì ad indicare e documentare contemporaneamente all'avvio in servizio, i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che danno diritto all'incarico.

Art. 8 - Gestione unitaria dei servizi

Tutte le attività connesse al funzionamento del servizio di asilo nido, nonché le attività di servizi integrativi, devono essere gestite unitariamente, ovvero imputabili ad un unico gestore in quanto finalizzate a garantire servizi socio-educativi e sociali a bambini, che per la loro stessa età, trovansi in condizioni di crescita di particolare delicatezza.

Per gli stessi motivi, oltre che per ragioni di diseconomia, in quanto non consentirebbe l'ottimizzazione delle risorse, tali servizi non possono essere frazionati in lotti.

I soggetti interessati devono presentare offerta unitaria con dettaglio per ciascuna tipologia di servizio e sede operativa. L'offerta deve riferirsi al complesso dei servizi educativi ed integrativi e delle attività connesse al funzionamento degli stessi servizi.

Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Art. 9 – Servizio Asilo nido e Centro ludico

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'apertura dei servizi nidi e ludici nei tempi e modalità previste al precedente art. 2.

Art. 10 – Formazione e aggiornamento

Il personale educativo utilizzato nel servizio è tenuto ad effettuare, oltre il normale orario di lavoro, le ore di aggiornamento fissate nel progetto educativo.

Tutto il personale educativo potrà accedere ai corsi ed alle iniziative di formazione e di aggiornamento eventualmente organizzate dall'Ambito. Al termine del contratto la Ditta è tenuta a produrre all'Ufficio di piano tutta la documentazione attestante il monte orario dei corsi effettuati.

Art. 11 – Coordinamento d'Ambito

Spetta all'Ambito, attraverso il Responsabile dell'Ufficio di Piano o altra figura professionale indicata dallo stesso verificare:

- la rispondenza delle attività al progetto pedagogico ed alle linee di programma concordati all'inizio dell'anno con i Responsabili della Ditta, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla loro rispondenza alle esigenze dell'utenza;
- la verifica del rispetto degli standard definiti nel progetto;
- la corretta organizzazione del servizio mensa se richiesto ed attivo.

Al suddetto personale comunale è pertanto garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.

Art. 12 – Ammissione e gestione amministrativa

L'Ufficio di Piano predispose le graduatorie di ammissione all'Asilo nido e al Centro ludico relativamente al numero degli utenti previsti nel contratto e comunica all'aggiudicatario i nominativi dei bambini aventi diritto al servizio, distinti nei tre gruppi di età.

L'Ufficio di Piano, sempre con riferimento ai posti convenzionati, provvede altresì:

- a gestire le dimissioni e le ammissioni nel corso dell'anno scolastico;
- ad autorizzare, su richiesta degli utenti, eventuali variazioni dell'orario di frequenza, con eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'utente;
- a far adottare al Coordinamento istituzionale una delibera che vada a fissare le quote di compartecipazione al costo dei servizi, che verranno rimosse direttamente dall'Ufficio di Piano;
- ad espletare tutti gli altri adempimenti di natura amministrativa connessi alla gestione dei rapporti con l'utenza ammessa.

Art. 13 – Inserimento Bambini Diversamente Abili

Nel caso di ammissione al servizio di bambini con handicap, su richiesta del servizio Sociale Comunale e/o del Servizio Sanitario territorialmente competente, verrà valutata l'opportunità di attivare un'apposita figura assistenziale a carico della Ditta, per le ore ritenute necessarie.

Art. 14 – Immobili, arredi ed attrezzature

Per la gestione dei servizi sono concessi, in comodato gratuito, gli immobili e le relative aree di pertinenza delle strutture interessate, site a Grottaglie e a Pulsano.

Contestualmente alla consegna degli immobili verrà redatto apposito inventario, relativo alle attrezzature ed arredi già esistenti, controfirmato dalle parti.

Eventuali sostituzioni ed integrazione dell'arredo esistente sono a carico dell'affidatario, dandone preventiva comunicazione all'Ente.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile e delle pertinenze di proprietà.

La ditta si impegna a riconsegnare con provvedimento formale firmato dalle parti l'unità immobiliare e i relativi arredi ed attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento del danno. L'ambito si impegna a consegnare la struttura, gli arredi, le attrezzature e gli impianti in buono stato e funzionanti, prima dell'inizio delle attività.

Art. 15 – Oneri e forniture a carico dell'Ambito

L'Ambito fornisce alla Ditta gli arredi e le attrezzature fisse e mobili installate nei locali delle strutture, come da inventario da sottoscrivere per presa d'atto al momento dell'affidamento del servizio.

La manutenzione straordinaria dei locali resta a carico del Comune proprietario, che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi.

La manutenzione, compresa la pulizia e l'igienizzazione ordinaria dei locali e delle attrezzature, nonché la manutenzione straordinaria delle attrezzature sarà a carico della Ditta.

Art. 16 – Organizzazione, gestione, forniture e oneri a carico della Ditta

Alla Ditta compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale, l'espletamento del servizio in maniera efficace ed efficiente, nonché provvedere con oneri a proprio carico a quanto segue:

- assicurare l'esecuzione delle attività e delle prestazioni prescritte nel presente capitolato, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
- realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Ambito o derivanti da sopraggiunta normativa;
- operare nel rigoroso rispetto di tutta normativa vigente in materia;
- organizzare le pulizie dei locali e dell'aree esterne agli immobili ove vengono espletati i servizi con propri materiali ed attrezzature, compresi tagli d'erba, potatura d'alberi e sgombero dei relativi resti;
- fornire materiale ludico-didattico, di consumo, igienico-sanitario e per l'igiene personale dei bambini, compresi i pannolini;
- effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere la struttura in perfetto stato d'uso;
- realizzare interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati (in via esemplificativa tinteggiatura pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, pronta riparazione dei beni danneggiati a seguito di condotte negligenti e/o imprudenti ecc.);
- farsi carico delle spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano e ogni altra utenza necessaria all'efficiente ed efficace funzionamento del servizio;
- effettuare la manutenzione straordinaria ed ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi ed ogni altro materiale presente in perfetto stato d'uso;
- provvedere a stipulare apposite assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;
- ad erogare il servizio di ristorazione, come in dettaglio indicato nei successivi art. 17 e 18.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza e/o uso improprio delle attrezzature e della struttura da parte del personale addetto al servizio.

La ditta si impegna a riconsegnare con provvedimento formale firmato dalle parti l'unità immobiliare e i relativi arredi e attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento del danno.

La ditta è tenuta ad istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Grottaglie per l'Ambito di riferimento entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 17 – Servizio di ristorazione

L'aggiudicatario si impegna, nell'ambito del servizio di asilo nido da attivarsi nella struttura di Grottaglie sita in via della Costituzione, ad assicurare il servizio di refezione, garantendo le prestazioni di seguito indicate:

- l'approvvigionamento di tutte le materie prime, che dovranno rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 18;
- la preparazione e il confezionamento dei pasti, preparati senza l'utilizzo di prodotti precotti o precucinati;
- la distribuzione e somministrazione dei pasti;
- la preparazione di diete personalizzate per gli utenti aventi particolari necessità sanitarie o religiose, nonché diete in bianco;
- la preparazione dei tavoli, il porzionamento e la distribuzione dei pasti a tavola;
- la vigilanza ed il controllo sulla qualità delle materie utilizzate per la preparazione dei pasti;
- la fornitura dei materiali necessari e accessori alla preparazione, consumo e distribuzione dei pasti, compresi piatti, bicchieri, tovaglioli, tovaglie di carta, stoviglie e le posate;
- lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei locali adibiti alla preparazione e al consumo dei pasti, dei locali accessori, dei tavoli, delle attrezzature, delle stoviglie;
- il ritiro, la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle regole fissate dal Comune di Grottaglie.

Art. 18 – Caratteristiche generi alimentari

Il pasto dovrà essere erogato secondo la tabella dietetica adottata dall'altro asilo nido comunale, debitamente autorizzata dalla ASL, allegata al presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'utilizzo di generi alimentari di prima qualità, nello scrupoloso rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia. Sarà necessario attenersi a quanto indicato dalle Linee di Indirizzo per la ristorazione scolastica prodotte dal Ministero della Salute pubblicate nella G.U. n. 134 del 11.6.2010 e nelle Linee Guida in materia di ristorazione scolastica elaborate dalla Regione Puglia adottate con Deliberazione n. 276 del 19.3.2012

La Ditta si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio.

Non potranno essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, pre-fritti, in scatola (ad eccezione delle passate di pomodoro e dei pelati e il tonno).

Le derrate alimentari dovranno essere di prima qualità, conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate.

La Ditta dovrà in particolare attenersi al Regolamento CE 178/2002, relativo alla rintracciabilità di filiera nelle aziende agro-alimentari ed alle successive norme emanate in materia di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

Si dovranno inoltre preferire i prodotti tipici e tradizionali.

È vietata la fornitura di prodotti modificati geneticamente e, a richiesta, la ditta dovrà dimostrarne il non utilizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge in merito a presenza di residui di pesticidi, parametri merceologici e parametri microbiologici.

A richiesta della stazione appaltante la ditta aggiudicataria dovrà esibire la certificazione di provenienza dei prodotti.

La ditta aggiudicataria dovrà fare in modo che il suo operato - acquisto, conservazione, lavorazione e distribuzione delle vivande, igiene e sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare - sia rispondente e conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti autorità.

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono avvenire in modo tale da ottenere standard elevati di qualità igienica, qualità nutrizionale, organolettica e sensoriale.

In conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n° 327, la conservazione dei piatti freddi dovrà avvenire in celle frigorifere e gli stessi dovranno giungere ai terminali di distribuzione a temperatura max di 10 °C; i cibi caldi dovranno essere contenuti in appositi contenitori termici in acciaio e in grado di conservare la temperatura a 65 °C.

La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso adottare tutte le misure necessarie, a norma dei regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 2073/2005 in materia di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, distribuzione, manipolazione degli alimenti nella ristorazione collettiva.

La ditta dovrà consegnare al Comune, allegata alla fattura, la documentazione attestante la conformità delle materie prime e l'elenco dei fornitori.

Il Comune si riserva di richiedere, per determinate materie prime, che vengano prodotte dichiarazioni di conformità relative a specifiche consegne.

La ditta è tenuta a fornire, tutti i giorni e in quantità adeguata al numero degli utenti fruitori del pasto, apposita tovaglietta da apporre sul piano di consumazione del pasto, posate, stoviglie, bicchieri, tovaglioli e quant'altro necessario per la corretta somministrazione dei pasti nei refettori scolastici.

La ditta dovrà mettere a disposizione le buste occorrenti al ritiro rifiuti secondo le tipologie differenziate adottate dal Comune nel proprio territorio ed occuparsi di esporre i rifiuti all'esterno degli edifici scolastici, nel rispetto del calendario predisposto dall'Ente.

Art. 19 - Operazioni da effettuare prima della distribuzione dei pasti

Il personale adibito alla preparazione e somministrazione dei pasti dovrà osservare tutte le procedure igieniche previste dalle normative vigenti, ed in particolare quelle previste dal sistema di autocontrollo HACCP, finalizzate ad evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari.

In ogni caso il personale addetto dovrà:

- lavare accuratamente le mani, togliere anelli e ori in genere;
- indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi;
- esibire il cartellino di riconoscimento;
- imbandire i tavoli;
- ove è previsto la veicolazione dei pasti, tramite catering (asilo nido Pulsano), all'arrivo dei contenitori termici, controllare le quantità di cibo e verificare che siano conformi alle ordinazioni e verificare la conformità delle temperature;
- procedere alla distribuzione;
- prima di iniziare il servizio, effettuare l'operazione di taratura che consiste nel valutare la quantità di cibo espressa in volume o peso, da distribuire ad ogni bambino, facendo riferimento alle tabelle delle grammature a cotto e/o a crudo. La quantità di portate da distribuire deve essere quella indicata nelle rispettive tabelle dei pesi a cotto e/o a crudo;
- mettere olio, aceto e sale a disposizione degli utenti che vogliono condire ulteriormente le pietanze;
- distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relative alle intere porzioni, distribuendo a richiesta ulteriori quantità sino all'esaurimento di quanto presente nel contenitore;
- eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri, sui quali vengono unicamente poste le vivande messe in distribuzione relative alle portate e le stoviglie appropriate;
- aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l'abbassamento della temperatura;
- per la distribuzione devono essere utilizzati utensili adeguati;
- la distribuzione del secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli alunni hanno terminato di consumare il primo piatto;
- il pane deve essere messo in tavola prima dell'inizio del pranzo o a fine consumazione del primo piatto.

Art. 20 – Obblighi in materia di personale

L'affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto, inoltre, del Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, assicurativi e similari.

L'aggiudicatario deve applicare nei riguardi del proprio personale, soci (se in forma cooperativa) o dipendenti, tutte le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti di lavoro, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, con espresso esonero da parte dell'Amministrazione comunale di ogni responsabilità in merito.

L'aggiudicataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore ed in ogni altro accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi. Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione. Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nei servizi.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidataria inoltre, s'impegna a rispettare la normativa nazionale vigente in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché quanto espressamente previsto al riguardo dai contratti collettivi nazionali.

Qualora l'affidataria benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.

La ditta dovrà inoltre garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto la stazione appaltante da oneri di istruzione del personale incaricato; il personale della ditta dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato ed attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione.

Responsabilità della ditta è il controllo del possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti; le certificazioni dovranno essere conservate presso le strutture, a disposizione per la visione da parte del personale direttivo della struttura e di quello a ciò abilitato a norma di legge.

Data la delicatezza dei servizi oggetto del presente capitolato, la Ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità del personale, fatti salvi i casi dovuti a fatti imprevedibili o concordati con l'Ambito, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio.

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

La sostituzione degli operatori assenti dovrà essere immediata e dovrà esserne data comunicazione secondo modalità che saranno concertate prima dell'inizio dell'anno scolastico; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

Nel caso venissero effettuate sostituzioni, il nuovo personale dovrà essere preventivamente addestrato e una volta collocato nel servizio, dovrà fare riferimento per l'attività operativa all'altro personale presente della Ditta o al responsabile nominato dalla ditta presso la struttura. Qualsiasi variazione nominativa del personale impegnato, rispetto a quanto trasmesso in sede di prima istanza, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio di piano.

Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione aggiudicatrice ed il personale dell'aggiudicataria, la quale solleva l'Ambito territoriale da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei loro confronti.

Art. 21 - Referente della ditta

L'impresa aggiudicataria si impegna a indicare un referente, che sarà l'interlocutore principale della stazione appaltante, con i compiti di:

1. dirigere e controllare le attività oggetto del presente appalto;

2. mantenere i rapporti con l'Ufficio di Piano per la risoluzione immediata di problematiche inerenti il presente affidamento.

L'impresa comunicherà inoltre il nome del responsabile dell'appalto, nonché l'indirizzo al quale sarà reperibile, numero di cellulare, numero di telefono e fax ed indirizzo di posta elettronica.

L'impresa solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per fatti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, ritenendosi unica responsabile in caso di eventuali inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Art. 22 - Rispetto della normativa in materia di miglioramento e tutela della salute dei lavoratori

L'Appaltatore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi.

Il Comune è quindi esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e dalla formazione dei preposti (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008).

Di tali adempimenti deve dare comunicazione all'amministrazione.

La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a fornire all'appaltante, all'inizio del servizio, le informazioni di seguito indicate e si impegna, inoltre, a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- requisiti tecnico - professionali richiesti da legislazione specifica;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che il Comune ritenga importante richiedere e la Ditta appaltatrice ritenga utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

Art. 23 – Esercizio del diritto di sciopero

In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, il concessionario deve conformarsi a quanto disposto dalla normativa in materia L. n. 146/90.

In caso di proclamazione di sciopero del personale dell'appaltatore, la ditta si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, così come definiti dal Committente.

In caso di sciopero dei dipendenti della ditta appaltatrice, la stessa è tenuta a comunicare la sospensione del servizio con preavviso scritto, in modo da consentire all'Ufficio di piano l'informazione all'utenza nei termini di legge (almeno 5 gg. prima).

Qualora la comunicazione non pervenga nei termini e con le modalità sopra indicati, è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo

Nulla è dovuto alla ditta dalla stazione appaltante per la mancata prestazione del servizio.

Art. 24 - Rispetto della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali

L'affidataria deve mantenere riservati e non deve divulgare a terzi estranei i documenti e i dati di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto, non deve impiegare i medesimi in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività contemplata o la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dalla stazione appaltante.

L'affidataria si impegna, altresì, a non utilizzare ai fini propri o, comunque, non connessi ai fini dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'affidataria è tenuta all'osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, indicando il responsabile della protezione dei dati personali.

Art. 25 – Danni e assicurazioni

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione appaltante e/o di terzi, nell'espletamento della fornitura oggetto del presente servizio.

L'appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00;
- sezione RCO massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 con il limite per prestatore di lavoro infortunato di € 2.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia (il termine assicurato è riferito all'appaltatore):

- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
- responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;
- danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 750.000,00;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (dei luoghi sede delle manifestazioni/ evento promossi dall'assicurato);
- danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant'altro di simile, causati ai fruitori del servizio di ristorazione ed imputabili a:
 - vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria;
 - cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi

con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell'Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente Appaltante e del danneggiato.

L'Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'espletamento del servizio al patrimonio dell'Ente, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all'utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all'Amministrazione e non costituirà esimente dell'affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti, dell'Amministrazione, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'Affidatario è tenuto a documentare al Servizio Istruzione, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre per l'intera durata del contratto di appalto anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, precisando che il massimale non è inferiore a quello da questa richiesto.

Il contratto potrà essere univocamente risolto dall'Amministrazione Comunale qualora per qualsiasi ragione la Ditta appaltatrice venga a trovarsi priva della copertura assicurativa.

L'appaltatore, indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per esso vincolanti, dovrà dare notizia al Comune, con mezzo più celere, di qualsiasi fatto che possa interessare il servizio appaltato e di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificino danni.

Art. 26 - Revisione prezzi

A decorrere dal secondo anno del contratto e per tutti gli anni successivi, si procederà alla revisione dei prezzi di aggiudicazione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente responsabile. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 27 - Proposte migliorative ed attività integrative

È facoltà del proponente di avanzare proposte migliorative ed integrative degli standard minimi prestazionali, tecnico operativi e di personale previsti dal presente capitolato da attuare con mezzi e risorse proprie, nonché con figure professionali esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, senza che ciò comporti alcun corrispettivo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

Le proposte migliorative ed integrative saranno oggetto di valutazione in Sede di esame delle offerte secondo i criteri ed i parametri indicati nel Disciplinare di gara.

Art. 28 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il compenso per la gestione del servizio è comprensivo di ogni onere dovuto per l'espletamento di tutte le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta dal presente capitolato e di tutte quelle aggiuntive che la ditta proporrà in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria.

L'Ambito liquiderà il servizio effettivamente prestato ed in rapporto alla reale utenza iscritta e frequentante, su presentazione da parte della Ditta aggiudicataria di regolare fattura mensile, riepilogativa delle ore svolte per categoria di servizio, applicando la tariffa oraria risultante dall'aggiudicazione e dal contratto.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo eventuale maggior termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva (DURC).

L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. Si applicano, in ogni caso, gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e s.m.i. in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore.

All'atto del pagamento l'appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi sua prestazione, suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza aver diritto a nuovi maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto del Comune con il corrispettivo mensile.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare, la ditta dovrà:

- utilizzare per tutte le transazioni relative al presente appalto, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti, il/i conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche,
- inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;
- qualora nel corso dell'appalto si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati comunicati in sede di stipulazione contrattuale, darne comunicazione alla Stazione appaltante entro 7 giorni;
- riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nelle fatture che verranno emesse.

Art. 29 - Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta all'Amministrazione appaltante a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 163 del 2006, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art. 30 – Stipula del contratto

Verificati i requisiti previsti dal bando di gara ed acquisita la documentazione necessaria, l'aggiudicatario verrà convocato, a mezzo pec, nel giorno, ora e sede indicata, per la stipulazione del contratto.

Decorso il termine la ditta si intenderà rinunziataria e si procederà nei suoi confronti come per legge.

Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d'appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria. L'appaltatore ed il Comune si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi.

Art. 31 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 300 c. 2 lett. a) del D.P.R. 207/2010 è facoltà dell'Ambito affidare ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento, professionalmente adeguato, l'incarico di direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 32 - Penalità

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a penalità pari a € 500,00 ogni qualvolta:

- non si attiene al rapporto medio educatore-bambino previsto dal presente disciplinare;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impiega personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione d'Ambito;
- non esegue quanto contenuto nel PROGETTO offerto;
- danneggia i beni di proprietà comunale.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra il competente Ufficio di piano, procedono alla contestazione formale invitando l'impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata. Il Responsabile del Servizio ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

L'Ambito si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che l'Ambito sarà costretto ad adottare di conseguenza.

Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Dopo la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie in un anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione parziale del contratto.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione aggiudicatrice si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fideiussoria.

In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.

L'applicazione della penale non comporta per l'Amministrazione aggiudicatrice rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

L'operatore aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'aggiudicatario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dell'appalto, rese necessarie per le inadempienze dello stesso.

Art. 33 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti ipotesi:

- a. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa appaltatrice;
- b. cessione dell'attività dell'impresa appaltatrice;
- c. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- d. inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- e. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- f. gravi danni generati ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa appaltatrice;
- g. destinazione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
- h. manifestarsi di cinque contestazioni, che risultino fondate, per mancanze relative al presente capitolato, dando luogo all'applicazione di penalità ;
- i. inosservanza del divieto del subappalto;

- j. utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- k. quando fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nella procedura di gara e di aggiudicazione;
- l. nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- m. decadenza dalla certificazione di Qualità per la linea di produzione di ristorazione collettiva e/o scolastica, per responsabilità imputabili alla ditta;
- n. inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro;
- o. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- p. frode nell'esecuzione del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere e per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione comunica all'aggiudicatario la volontà di risoluzione del contratto mediante posta elettronica certificata o raccomandata A.R. indicando la data entro la quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

Art. 34 - Recesso

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi.

L'aggiudicatario può richiedere il recesso in caso d'impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 35 – Subappalto - cessione del contratto

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

È vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/06.

E'vietato, altresì, il subappalto.

Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

Art. 36 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 37 - Foro competente

È espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Taranto.

Art. 37 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda alle disposizioni in materia contenute nella normativa vigente, in particolare alla L.R. n. 19/06 e al R.R. n. 4/07.

F.to Il Responsabile
dell'Ufficio di Piano Ambito territoriale n. 6
Dott. Giovanni De Giorgio